

ORDINANZA SINDACALE

N. 438 DEL 30/12/2023

OGGETTO: DIVIETO DI SPARO IN LUOGO PUBBLICO DI QUALUNQUE TIPO DI PRODOTTO PIROTECNICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLI AD EFFETTO SCOPPIANTE (C.D. BOTTI E PETARDI) ED AI RAZZI, BENCHÉ "DI LIBERA VENDITA", OVVERO UTILIZZABILI DA PRIVATI NON PROFESSIONISTI, DALLE ORE 08.00 DEL 31 DICEMBRE 2023 ALLE ORE 07.00 DEL 1 GENNAIO 2024. RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 437 DEL 29/12/2023 PER LA PARTE RELATIVA ALLA NORMATIVA DI APPLICAZIONE (ART. 50 DEL D. LGS. 267/2000 IN LUOGO DELL'ART. 54 DEL D.LGS 267/2000).

LA SINDACA

RILEVATO:

- che in occasione dei festeggiamenti natalizi e di fine anno la città di Andria è da molti anni teatro, in tutti i quartieri, di molteplici, contemporanei e numerosissimi spari di articoli pirotecnici;
- che tale usanza procura ogni anno, puntualmente ed ineluttabilmente, una serie negativa di conseguenze dannose che minacciano l'incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana e che provocano danni a persone, ad animali ed al patrimonio sia pubblico che privato;
- che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali domestici e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi o determinandone, quando gli ordigni esplodono a ridosso degli animali, il ferimento o la morte;
- che il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in relazione al rischio d'incendio connesso all'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati...);
- che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

- che occorre dunque, con provvedimento contingibile ed urgente da adottarsi senza indugio, per la salvaguardia della pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana:
 - regolamentare lo sparo in luogo privato;
 - vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi benché "di libera vendita", ovvero utilizzabili da privati non professionisti.

VISTO:

- l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;
- che gli artifici vengono riclassificati in nuove categorie, fermo restando il concetto che il loro regime è basato sul NEC (contenuto esplosivo netto). Alla classificazione provvede lo stesso fabbricante o importatore. Tra queste sono comprese le categorie: a) F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati; b) F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 16 agosto 2016 modificativo degli articoli 1 e 3 del capitolo IV dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n.635.
- il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, ad oggetto "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" che ha stabilito parametri costrittivi degli articoli pirotecnici, i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore e a quello delle emissioni acustiche alla tutela dell'ambiente e dell'ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, visto l'art. 5 comma 7 che stabilisce "I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";
- gli articoli 17 comma 2 del TULLPS e l'art. 650 del vigente Codice penale;

RICHIAMATI:

- la Legge n.48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare anche le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

- la direttiva del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n.557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77) BIS del 10/05/2019 ad oggetto “D.Lgs 29 luglio 2015, n.123 (...). Limitazioni alla vendita – Direttive”;
- l'art. 50 del D.lgs. 267/2000;**

CONSIDERATO CHE:

- la repressione dei comportamenti enunciati nel preambolo della presente ordinanza sindacale avviene nel quadro della normativa attuale;
- l'ordinanza de quo presenta degli elementi di marcata novità rispetto alle possibilità di intervento offerte dai vigenti regolamenti comunali e dall'attuale disciplina sul commercio che legittimano, quindi, il requisito della contingibilità,

Per tutte le motivazioni in premessa indicate,

ORDINA

1. Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, dalle ore 08.00 del 31 dicembre 2023 e le ore 07.00 del 1 gennaio 2024;
2. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS tra le ore 08.00 del 31 dicembre 2023 ed e le ore 07.00 del 1 gennaio 2024;
3. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.
4. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 1 e 2, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1 gennaio 2024, di articoli pirotecnici teatrali e d'altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

TRASMETTE

la presente ordinanza alla Prefettura Barletta Andria Trani e -per l'osservanza- alla Questura di Barletta Andria Trani, alla Compagnia Carabinieri di Andria, alla Compagnia della Guardia di Finanza, alla Polizia Locale, che potranno, ove necessario per la compiutezza degli accertamenti e per assicurare la possibilità di assoggettare alle sanzioni il maggior numero di trasgressori, effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, filmate, anche mediante apparecchiature a raggi infrarossi o comunque atte all'utilizzo notturno.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte (Legge



CITTÀ
DI ANDRIA

6 dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199). Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i..

LA SINDACAA

Giovanna Bruno / InfoCert S.p.A.